

REGOLAMENTO (CEE) N. 2582/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1991

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 (4), in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio (5) ha fissato le aliquote dell'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di settembre e ottobre 1991 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 96,46 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 38,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 54,08 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Spagna;
- 12,87 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Spagna;
- 87,84 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Portogallo;
- 41,84 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

(3) GU n. L 79 del 30. 3. 1979, pag. 2.

(4) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.

(5) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.